

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2012

440^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, per l'interno Ruperto e per lo sviluppo economico Vari.

La seduta inizia alle ore 14,30.

In sede referente.

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(26) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige

(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime

(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(104) THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

- (257) AMATI ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive
- (624) BERSELLI e BALBONI.** - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
- (696) SARO.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
- (708) CECCANTI ed altri.** - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità
- (748) MOLINARI ed altri.** - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza
- (871) CUFFARO.** - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (976) CASELLI ed altri.** - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
- (1105) PERDUCA ed altri.** - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1549) CECCANTI ed altri.** - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1550) CABRAS ed altri.** - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (1566) CHITI ed altri.** - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1807) ESPOSITO ed altri.** - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci
- (2048) PASTORE ed altri.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
- (2049) FIRRARELLO.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
- (2063) CASELLI.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero
- (2098) CECCANTI ed altri.** - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
- (2293) RUTELLI ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
- (2294) RUTELLI ed altri.** - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

- (2303) FINOCCHIARO ed altri.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
- (2312) CECCANTI ed altri.** - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (2327) CECCANTI ed altri.** - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale
- (2357) MUSSO.** - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (2634) SANNA ed altri.** - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato
- (2650) BIANCO.** - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale
- (2700) QUAGLIARIELLO ed altri.** - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
- (2811) D'ALIA e GIAI.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione
- (2846) FINOCCHIARO ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
- (2911) BELISARIO ed altri.** - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo
- (2938) PETERLINI.** - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica
- (3001) BENEDETTI VALENTINI.** - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica
- (3035) TOMASSINI.** - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
- (3076) DEL PENNINO ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (3077) DEL PENNINO ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (3122) CECCANTI ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

(3406) SOLIANI ed altri. - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie*

(3410) CALDEROLI ed altri. - *Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3418) BELISARIO. - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3424) PISTORIO e OLIVA. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3476) VIESPOLI ed altri. - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo*

(3477) FINOCCHIARO e ZANDA. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3485) DEL PENNINO e SBARBATI. - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3486) DEL PENNINO e SBARBATI. - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

- e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259, 1320, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore Malan, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore De Sena aggiunge la firma agli emendamenti 1.9, 1.66, 1.67, 2.27, 2.42, 2.62 e 3.17 e che il senatore Micheloni aggiunge la firma all'emendamento 3.17.

Il senatore **MALAN** (PdL) illustra un nuovo emendamento (1.500), pubblicato in allegato, diretto a disciplinare le modalità di riparto dei seggi relativi alla quota attribuita quale premio di maggioranza alla Camera dei deputati. Dà quindi conto di un nuovo emendamento (2.501), pubblicato in allegato, che propone una disciplina analoga per la ripartizione dei seggi del premio di maggioranza al Senato. Inoltre, illustra l'emendamento 2.500, pubblicato in allegato, in materia di candidature multiple.

Sottolinea la natura strettamente tecnica di tali proposte, che non modificano la sostanza del testo unificato adottato dalla Commissione.

Il relatore **BIANCO** (*PD*) prende atto della presentazione di nuovi emendamenti da parte dell'altro relatore Malan, di cui non era stato informato preventivamente. Ricorda di essersi astenuto dalla presentazione di emendamenti e conferma l'adesione a quelli presentati dalla senatrice Finocchiaro, a nome del Gruppo del Partito Democratico. Tuttavia, tenuto conto della presentazione di nuovi emendamenti, si riserva di presentarne anch'egli in qualità di relatore.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) si scusa per non aver informato il relatore Bianco della presentazione di nuovi emendamenti. Precisa che essi servono a rendere operative le disposizioni previste dal testo unificato adottato dalla Commissione e invita i rappresentanti del Governo a verificare presso il Ministero dell'interno l'effettiva funzionalità della procedura.

Il sottosegretario **MALASCHINI** assicura che gli emendamenti saranno trasmessi al Ministero dell'interno per un'opportuna verifica tecnica.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Su proposta del **PRESIDENTE**, la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 24 ottobre, il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti presentati dal relatore Malan.

Il senatore **DEL PENNINO** (*Misto-P.R.I.*) illustra l'emendamento 1.30, diretto a ridurre l'estensione delle circoscrizioni, e l'emendamento 1.34, che riduce a un quinto la quota dei seggi da attribuire in base ai voti di preferenza. Dà conto anche dell'emendamento 1.60, che abroga l'articolo 14-*bis* della legge vigente, in materia di deposito del programma elettorale e di indicazione del capo della forza politica, e l'emendamento 1.84, in materia di procedura per l'attribuzione dei seggi. Infine, segnala l'emendamento 1.107, che aumenta conseguentemente alla proposta di cui all'emendamento 1.34, la quota dei seggi attribuita in base all'ordine di presentazione dei candidati. Per quanto riguarda il sistema di elezione del Senato della Repubblica (articolo 2), illustra l'emendamento 2.8, che prospetta il ricorso al sistema dei collegi uninominali.

Il senatore **PASTORE** (*PdL*) esprime riserve sull'ipotesi di un premio di maggioranza che prescindendo dalla tradizionale finalità di assicurare la governabilità: altrimenti, non si giustificerebbe il sacrificio del principio di rappresentatività.

Dà conto dell'emendamento 2.0.1, che ripristina la disciplina previgente in materia di autenticazione delle firme per la presentazione delle liste, viste le degenerazioni determinate dall'estensione della facoltà di verifica delle sottoscrizioni. Inoltre, illustra l'emendamento 3.0.1, in base al quale i candidati attestano l'eventuale pendenza di procedimenti penali o la sussistenza di condizioni di incandidabilità.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) ricorda la proposta di riforma avanzata dalla sua parte politica, che non prevede l'attribuzione di seggi con lista bloccata. Illustra, quindi, l'emendamento 1.26, che definisce la soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza, in osservanza delle pronunce della Corte costituzionale più volte ricordate nel dibattito, nonché il limite massimo, cioè la maggioranza assoluta dei seggi. Inoltre, si sofferma sull'emendamento 1.41, che esclude la possibilità di preferenze multiple, anche in considerazione dell'esito del *referendum* sulla preferenza unica. Segnala, infine, l'emendamento 1.74, che propone una modifica delle soglie di sbarramento previste dal testo unificato, e l'emendamento 1.86, che prospetta l'utilizzo del metodo Hare in luogo del metodo d'Hondt, che accentuerebbe l'effetto maggioritario del sistema elettorale.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.7, diretti a ripristinare il sistema elettorale vigente anteriormente a quello attuale. L'emendamento 1.18 individua nel 40 per cento dei seggi il limite minimo per l'attribuzione del premio di maggioranza, mentre l'1.48 prevede che le liste siano formate con quote pari al 50 per cento per ciascuno dei due generi. Si sofferma poi sull'emendamento 1.70, che indica nel 4 per cento la soglia di sbarramento, e sull'emendamento 1.85, diretto a introdurre il metodo Hare al posto del metodo d'Hondt. Per quanto riguarda l'elezione del Senato della Repubblica, dà conto delle proposte di modifica di analogo tenore.

Infine, illustra gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore, e l'emendamento 3.0.4, che affida alla Corte dei conti il controllo di trasparenza sui bilanci dei partiti.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) si riserva di illustrare nella seduta di domani gli emendamenti all'articolo 2, a proposito dell'elezione del Senato della Repubblica. A tale riguardo, ricorda che per l'elezione del Senato non si è mai adottato un sistema basato sulle preferenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486

Art. 1

1.500

MALAN, *relatore*

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», sostituire il numero 7) con i seguenti:

«7) procede quindi a una prima distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alla lista o alle liste ammesse al riparto di cui al numero 3) alle quali è stato attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2. A tale fine, determina il quoziente elettorale nazionale A dividendo il totale dei voti ottenuto dalle liste di cui al periodo precedente, per il numero dei seggi ad esse spettanti. Successivamente per ciascuna delle suddette liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale nazionale A, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista; 8) procede quindi a una prima distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle altre liste ammesse al riparto di cui al numero 3). A tale fine, determina il quoziente elettorale nazionale B dividendo il totale dei voti ottenuto dalle liste di cui al periodo precedente, per il numero dei seggi ad esse spettanti. Successivamente per ciascuna delle suddette liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale nazionale B, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei

quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista;

9) i seggi che, dopo le operazioni di cui ai numeri 7) e 8) rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi dei numeri 4) e 5). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».

Art. 2

2.500

MALAN, relatore

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno, né in più di un elenco di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, né in più di tre elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo.».

2.501

MALAN, relatore

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art 17», sostituire i numeri 4) e 5) con i seguenti:

«4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2. Nel caso si tratti di una coalizione, ne determina il quoziente elettorale nazionale dividendo il totale dei voti ottenuto dalle liste di cui al periodo precedente per 37. Successivamente per ciascuna delle suddette liste, divide il totale nazionale dei voti ottenuti per il quoziente elettorale nazionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

4-bis) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei 37 seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2. A tale fine, per ciascuna delle liste cui spetta il premio, divide il totale delle cifre elettorali regionali per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4) ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella regione. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla regione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella regione a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le regioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle

seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle regioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima regione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima regione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle regioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre regioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), nonché la distribuzione per liste dei 37 seggi del premio.».